



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

UFFICIO III - SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI

FAQ

Decreto Ministeriale di rimborso delle spese adottive e ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con *Special Needs* – anno 2024 del 22 luglio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 13 agosto 2025 n. 2271, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 207 il 6 settembre 2025 e sul sito della Commissione per le adozioni internazionali in data 8 settembre 2025

A-CRITERI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

A1. QUANDO VA PRESENTATA L'ISTANZA?

L'istanza di rimborso va presentata esclusivamente nel periodo indicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali e quindi: **dalle ore 00.01 del 10 settembre 2025 fino alle ore 23:59 dell'8 dicembre 2025**.

A2. COSA ACCADE SE VIENE PRESENTATA L'ISTANZA DOPO L' 8 DICEMBRE 2025?

Le istanze inviate oltre il termine previsto, ossia dopo l'8 dicembre 2025, sono irricevibili.

In particolare, con riferimento alle istanze da presentare *on line* tramite il Portale "*Adozione Trasparente*" del sito della Commissione per le adozioni internazionali, si precisa che il Portale rimarrà aperto solo per il periodo: **dalle ore 00.01 del 10 settembre 2025 fino alle ore 23:59 dell'8 dicembre 2025**.

Per quanto riguarda le istanze, nei casi particolari previsti, da inviare a mezzo raccomandata, o tramite posta elettronica certificata -PEC (si veda FAQ A6), egualmente il termine per la presentazione è **l'8 dicembre 2025**, Farà fede la data di spedizione delle domande comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante, ovvero, in caso di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la data di invio e di ricezione.

A3. L'ISTANZA DI RIMBORSO VA FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI ADOTTIVI?

Sì, il modello A deve riportare la firma di entrambi i genitori.

In caso di decesso di uno dei genitori occorre allegare all'istanza il certificato di morte del genitore.

A4. E' NECESSARIO CHE I GENITORI ADOTTIVI SIANO RESIDENTI IN ITALIA?

Sì, entrambi i genitori adottivi, al momento della presentazione dell'istanza, devono essere residenti sul territorio nazionale.

A5. COME VA PRESENTATA L'ISTANZA DI AMMISSIONE AL RIMBORSO?

- Per la presentazione dell'istanza si accede dall'Home Page del sito della Commissione adozioni internazionali www.commissioneadozioni.it attraverso il percorso Portale "*Adozione Trasparente*".

L'accesso al Portale è consentito tramite autenticazione di uno dei due genitori con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) o tramite CIE (Carta d'Identità Elettronica).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

UFFICIO III - SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI

I genitori adottivi **al termine dell'inserimento dei dati della domanda** (Mod. A) *on line* dovranno generare il file pdf della stessa cliccando sul tasto “**SCARICA PDF DEL MODELLO A**”, stamparlo, firmarlo e allegarlo all'istanza compilata (caricandolo sul Portale “*Adozione trasparente*”).

- **Esclusivamente** i genitori che hanno adottato ex art. 36, comma 4, della Legge 4 maggio 1983, n.184 ed i genitori che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente Autorizzato, come previsto dall'art. 31 delle Legge 4 maggio 1983, n. 184, possono redigere l'istanza congiunta, compilando il modello A ed il Modello B pubblicati sul sito della Commissione adozioni internazionali, ed inviarli a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – Ufficio III – Segreteria tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali, Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma**, in busta chiusa e sigillata, riportante sulla busta la seguente dicitura: “Rimborso spese adozione ANNO 2024” oppure, in alternativa, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: cai.segreteria@pec.governo.it con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

A6. ESCLUSIVAMENTE PER I GENITORI CHE PRESENTANO L'ISTANZA A MEZZO RACCOMANDATA O A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) – EX ART. 36, COMMA 4, DELLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 - COSA RILEVA AI FINI DEL RISPETTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA?

In caso di invio a mezzo raccomandata rileva la data di spedizione delle istanze comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante, invece, in caso di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC), rileva la data di invio e di ricezione. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dei genitori adottivi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

A7. QUALI DOCUMENTI I GENITORI ADOTTIVI DEVONO ALLEGARE ALL'ISTANZA?

I genitori che hanno adottato con un provvedimento di autorizzazione all'ingresso rilasciato dalla Commissione adozioni internazionali, all'istanza dovranno allegare i seguenti documenti:

- a) copia delle certificazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, lettera o) della legge 4 maggio 1983, n.184, dall'Ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestanti tutte le spese sostenute dai genitori adottivi. Non si può procedere al rimborso di spese non certificate dall'Ente; le domande prive delle certificazioni non sono ritenute ammissibili;
- b) copia dell'attestazione dell'ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità. In assenza dell'attestazione ISEE il limite massimo del rimborso non potrà essere superiore a quello riconosciuto per la terza fascia;
- c) documento di identità di entrambi i coniugi in corso di validità.

I genitori che hanno adottato ex art. 36, comma 4, della Legge 4 maggio 1983, n.184 ed i genitori che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente Autorizzato dovranno allegare all'istanza i seguenti documenti:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

UFFICIO III - SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI

- a) copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni da cui risulti il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile;
- b) autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il MODELLO B corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso;
- c) documento di identità di entrambi i coniugi in corso di validità;
- d) attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità. In assenza dell'attestazione ISEE il limite massimo del rimborso non potrà essere superiore a quello riconosciuto per la terza fascia;
- e) solo per i genitori adottivi di minori "Special Needs", dichiarazione dei genitori adottivi sostitutiva di attestazione della condizione di minore portatore di "Special Needs", come delineata dalla "Guida alle buone prassi" elaborata nel 2009 dal *Permanent Bureau* della conferenza de L'Aja.

A8. COSA SIGNIFICA ADOZIONE CONCLUSA?

L'adozione si intende conclusa alla data in cui la Commissione adozioni internazionali ha rilasciato il provvedimento di "autorizzazione" all'ingresso.

L'adozione ex art. 36, comma 4, della L. 4 maggio 1983, n.184, si intende conclusa alla data in cui la Commissione adozioni internazionali ha rilasciato il "nulla osta" all'ingresso.

A9. NEL CASO DI ADOZIONE DI PIU' MINORI CON UN'UNICA AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO, E' PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL RIMBORSO?

Il rimborso riconosciuto sarà calcolato in considerazione del valore dell'attestazione ISEE del nucleo familiare. Solo in caso di adozione di almeno 3 fratelli/sorelle è previsto un ulteriore contributo per l'adozione di minori in condizione di "Special Needs".

B – ISEE

B1. I LIMITI DI REDDITO CHE DETERMINANO LA FASCIA ISEE RIGUARDANO I REDDITI DI ENTRAMBI I GENITORI?

L'ISEE prende in considerazione la situazione patrimoniale del nucleo familiare.

B2. ESISTONO LIMITI DI REDDITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO?

No, l'istanza di rimborso può essere presentata da tutti i genitori adottivi.

L'ammontare del rimborso è determinato sulla base delle fasce ISEE di appartenenza del nucleo familiare, individuate all'art. 4, co. 2 del decreto 22 luglio 2025.

B3. ALL'ISTANZA OCCORRE ALLEGARE L'ATTESTAZIONE ISEE?



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

UFFICIO III - SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Sì, all'istanza deve essere allegata l'attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità facendone richiesta all'INPS. In assenza dell'attestazione ISEE il limite massimo del rimborso non potrà essere superiore a quello riconosciuto per la terza fascia, fatti salvi gli altri requisiti richiesti dal decreto. Anche nel caso di valore dell'ISEE superiore a 40.000,00 euro i genitori adottivi non dovranno allegare l'attestazione ISEE.

B4. COSA SI INTENDE PER ISEE IN CORSO DI VALIDITA'?

La validità dell'ISEE è riferita all'anno solare, per cui l'attestazione ISEE deve essere richiesta nell'anno di presentazione dell'istanza con validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno (es. per le istanze presentate nell'anno 2025 l'attestazione ISEE dovrà avere scadenza il 31.12.2025).

Non sono considerate valide le attestazioni ISEE rilasciate negli anni precedenti.

B5. DOVE TROVO EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISEE?

Eventuali altre informazioni di dettaglio sull'ISEE ordinario si possono trovare sul sito dell'INPS www.inps.it, che mette a disposizione degli utenti, sul proprio sito, anche le istruzioni per compilare la Dichiarazione Sostitutiva (DSU) per la richiesta di ISEE.

B6. I RESIDENTI ALL'ESTERO O ISCRITTI ALL'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) POSSONO PRESENTARE ISTANZA DI RIMBORSO?

No, l'art. 1, comma 1 del decreto del 22 luglio 2025 prevede che il rimborso delle spese adottive sia concesso ai genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale.

C – AUTENTICAZIONE SUL PORTALE TRAMITE SPID E CIE

C1. E' NECESSARIA L'AUTENTICAZIONE DI ENTRAMBI I GENITORI ATTRAVERSO SPID O CIE?

No, è sufficiente lo SPID/CIE di uno dei due genitori.

C2. QUALE LIVELLO DI SPID E' RICHIESTO?

E' richiesto il livello di SPID 2.

D - CERTIFICAZIONE SPESE ADOTTIVE

D1. CHI CERTIFICA LE SPESE DELLA PROCEDURA ADOTTIVA?

L'Ente Autorizzato deve certificare tutte le spese della procedura adottiva, sia quelle inerenti la procedura adottiva, che quelle sostenute autonomamente dalla coppia, ex art. 31, lett. o) della Legge 184/1983. Non sono rimborsabili le spese non certificate dall'Ente.

D2. CHI HA L'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI FISCALI?



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

UFFICIO III - SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI

L'Ente Autorizzato, per le spese inerenti la procedura adottiva, e la coppia, per le spese autonomamente sostenute.

Gli Enti autorizzati ed i genitori adottivi hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta fino a 12 mesi successivi alla riscossione del rimborso per consentire alla Segreteria Tecnica della Commissione adozioni internazionali di effettuare i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

E - "ALTRI CONTRIBUTI"

E1. SE HO BENEFICIATO DI UN RIMBORSO E/O CONTRIBUTO EROGATO DA SOGGETTO PUBBLICO CHE ABBA ANLOGA FINALITÀ DI SOSTEGNO ALLE SPESE DEL PERCORSO ADOTTIVO, POSSO PRESENTARE ISTANZA DI RIMBORSO?

Si, è possibile, ma è obbligatorio comunicare il soggetto pubblico che lo ha erogato, la finalità e l'ammontare del contributo. Tale contributo verrà detratto dal rimborso riconosciuto.

E2. COSA ACCADE SE VIENE OMESSA LA DICHIARAZIONE DI AVER PERCEPITO ALTRO CONTRIBUTO?

La dichiarazione verrà considerata mendace, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Si ricorda, altresì, che qualora dal controllo di cui al citato art. 71 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

E3. COSA SI INTENDE PER CONTRIBUTO PUBBLICO?

Qualsiasi somma di danaro erogata da soggetto pubblico (Regione, Provincia, Comune, cassa previdenziale, etc...) con finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo. Non sono considerati "contributo" gli importi delle spese adottive portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi.

F - TIPOLOGIA SPESE RIMBORSABILI

F1. QUALI SONO LE SPESE RIMBORSABILI?

Tutte le spese, debitamente documentate e certificate dall'Ente Autorizzato, finalizzate all'adozione del minore.

F2. COSA ACCADE SE LA SPESA CERTIFICATA DALL'ENTE AUTORIZZATO E' INFERIORE AL RIMBORSO PREVISTO PER LA FASCIA ISEE DI APPARTENENZA?



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

UFFICIO III - SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Qualora la spesa certificata dall'Ente Autorizzato fosse inferiore al rimborso previsto per la fascia ISEE di appartenenza, il rimborso sarà rideterminato in misura pari alla somma spesa.

F3. SONO AMMESSE AL RIMBORSO LE SPESE POST-ADOTTIVE?

Sì, le spese post-adoptive certificate sono rimborsabili.

F4. COSA SI INTENDE PER SPESE POST ADOTTIVE?

Si intendono tutte le spese sostenute per la verifica del corretto inserimento del minore adottato, sostenute nel post adozione, con particolare riferimento alle spese connesse alle Relazioni contenenti informazioni sull'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale.

G -ASPETTI FISCALI

G1. LA COPPIA ADOTTIVA CHE HA RICEVUTO IL RIMBORSO DEVE COMUNICARLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE?

No, l'art. 5, co. 3 del decreto demanda all'Ufficio III del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare di ciascun rimborso erogato, con indicazione dei dati identificativi del soggetto cui è erogato il rimborso, del totale della spesa sostenuta e del relativo anno di sostenimento, in modo da consentire alla stessa di considerare l'importo del rimborso ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché di effettuare i controlli in ordine alla deduzione dal reddito complessivo di cui i genitori adottivi hanno beneficiato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. l-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La comunicazione all'Agenzia, dei dati inerenti ai rimborsi erogati, è effettuata con modalità e tempistiche definite d'intesa tra l'Agenzia e l'Ufficio III del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si precisa che i dati dei rimborsi erogati nel 2025, per adozioni concluse nell'anno 2024, saranno comunicati all'Agenzia delle Entrate e saranno esposti nel foglio informativo della dichiarazione precompilata 2026.

G2. LA COPPIA ADOTTIVA DI MINORI IN CONDIZIONE DI *SPECIAL NEEDS* CHE RICEVE IL CONTRIBUTO ULTERIORE PER TALE CONDIZIONE DEVE COMUNICARLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE?

L'importo del contributo aggiuntivo per minori "*Special Needs*" erogato ai genitori adottivi, di cui all'art. 4 del decreto, non è soggetto ad imposizione fiscale, ai sensi dell'art. 34, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.